

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 2 DEL 17-02-2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ESERCIZIO 2022.

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Febbraio con inizio della seduta pubblica in prima convocazione alle ore 15:30, in modalità videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PONZANELLI CRISTINA	Presente	COLAIACOMO GIOVANNA	Presente
PONZANELLI LUCA	Presente	RAMPI CARLO	Presente
PIZZUTO ANDREA	Presente	CASTAGNA DANIELE	Presente
PRECETTI RICCARDO	Presente	LORENZINI DAMIANO	Presente
MAZZANTI FIORETTA	Assente	CASINI BEATRICE	Presente
MAGGIARI GIANLUCA	Assente	RASCHI UMBERTO	Assente
SPILAMBERTI LUCA	Presente	GIORGI FEDERICA	Presente
AVIDANO MARIA GRAZIA	Presente	MIONE PAOLO	Assente
INNOCENTI LUCIA	Presente		

Presenti: 13 Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Generale **Dott.ssa Mattia Manganaro** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. Carlo Rampi nella sua qualità di Presidente del Consiglio, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ESERCIZIO 2022.

Proposta di Consiglio N. 92

Premesso che:

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari;
- l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della citata Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi del comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto impositivo ai fini IMU è costituito dal possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Che sono altresì considerate abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%;

Che la base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5%;

Che, dall'importo dovuta per la predetta abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La medesima detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

Che, ai sensi del comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1%;

Che, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non sino in ogni caso locali, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25%. A decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (comma 751);

Che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% ed i comuni, possono aumentarla sino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Che, ai sensi del comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% ovvero diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Che, ai sensi del comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è dello 0,86% ed i comuni, possono aumentarla sino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Che, ai sensi del comma 760, per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote;

Che, ai sensi della predetta disposizione normativa, nel caso di approvazione della delibera senza allegare il prospetto estratto dal Portale del federalismo fiscale, la stessa non produce effetti;

Preso atto che, con circolare prot. n. 4897 del 18/02/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che solo dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale viene approvato il prospetto delle aliquote, decorre l'obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Che, a tutt'oggi, il suddetto D.M. non è stato ancora approvato;

Constatato che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di dare atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari;
3. Di dare atto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della citata Legge n. 160/2019;
4. Di dare atto, altresì, che ai sensi del comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto impositivo ai fini IMU è costituito dal possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
5. Di prendere atto che sono altresì considerate abitazioni principali:
 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 6. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. Di approvare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU:

FATTISPECIE	IMU
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	6 ‰
Unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) regolarmente assegnate. Detrazione di euro 200,00.	7,6 ‰
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale;	1 ‰
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questa ipotesi la base imponibile è ridotta del 50%. Il beneficio in parola si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	9 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50% <i>Esenti dal 01/01/22</i>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;	10,6 ‰
Terreni agricoli per i quali non ricorrono le fattispecie esentative di cui all'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019;	10,6 ‰
Aliquota immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato;	9,6 ‰

7. Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

8. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

9. Di dare atto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ESERCIZIO 2022.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Daniele Baroni per la presentazione della pratica.

L'Assessore illustra la pratica al Consiglio Comunale.

Il Presidente apre il dibattito.

Non registrandosi interventi dei Consiglieri, il Presidente richiede quindi l'espressione delle dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo di intervenire a titolo di dichiarazione di voto, il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone, pertanto, in votazione la proposta ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – aliquote e determinazioni esercizio 2022", presentata dall'Assessore Daniele Baroni .

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli 9 e contrari 4 (Casini, Castagna, Lorenzini, Giorgi) espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta n. 92, che viene inserita in questo atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 9 e contrari 4 (Casini, Castagna, Lorenzini, Giorgi) espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio/video digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comunesarzana.gov.it.

Deliberazione di C.C. N. 2 del 17.02.2022 letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CARLO RAMPI

IL SEGRETARIO GENERALE

MATTIA MANGANARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .



CITTÀ DI
SARZANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Gestione Finanziaria

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI
ESERCIZIO 2022.

Il sottoscritto GIULIANO CASO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE

PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 18-12-2021

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da GIULIANO CASO



CITTÀ DI
SARZANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
Programmazione Finanziaria

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI
ESERCIZIO 2022.

Il sottoscritto GIULIANO CASO, in qualità di responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE

PARERE NON NECESSARIO

Sarzana, li 18-12-2021

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da GIULIANO CASO



CITTÀ DI
SARZANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 2 DEL 17-02-2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ESERCIZIO 2022.

Si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15 consecutivi, a decorrere dal giorno 23-02-2022 e fino al giorno 10-03-2022.

Sarzana, li 23-02-2022

II IL MESSO

ALESSIA TRONFI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa